



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 13

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale 303 del 29-12-2022 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto (all.n.1) di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 1, comma 2, lettera a) (Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

La lettera a) dell'articolo 1, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2021. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista). Resta fermo il principio (posto dall'articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Articolo 3, comma 2 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

L'articolo 3, comma 2, proroga, anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. L'articolo 3, comma 2, modificando il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, **proroga per l'anno 2023 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata").

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Il comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3).

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il D.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state fissate le specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Articolo 3, comma 3 (Proroga dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria)

L'articolo 3, comma 3, proroga al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

In particolare, la disposizione consente agli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (quali, ad esempio, le farmacie, gli ottici, ecc.) di continuare a gestire i flussi informativi verso il Sistema tessera sanitaria con le stesse modalità utilizzate dal 2014 ad oggi, evitando onerosi interventi tecnici sui *software* gestionali e sui registratori telematici.

L'articolo 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone in particolare che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 (ossia l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri), mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

decorrere dal 1 gennaio 2024, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3, che prevede che la registrazione, sia effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Quanto ai soggetti tenuti alla trasmissione di tali dati si segnala che in base all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Articolo 3, comma 4 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

L'articolo 3, comma 4, proroga per l'anno 2023 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'articolo 3, comma 4, estende anche all'anno 2023 l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che l'articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, aveva previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2022, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Tale blocco è stato successivamente esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dei decreti-legge nn. 192 del 2014, 210 del 2015, 244 del 2016, 205 del 2017, 145 del 2018, 162 del 2019, 183 del 2020 e 228 del 2021.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 3, comma 5 (*Gare affidamento servizi mensa*)

L'articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Articolo 4, comma 1 (*Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale*)

L'articolo 4, comma 1, estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio.

Il comma 1 dell'articolo 4 in esame si rende necessario considerata la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà individuare diverse modalità di ripartizione delle forme premiali calcolate sul finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale ai fini dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per le regioni cd. "virtuose".

Articolo 4, comma 3 (*Proroga della possibilità di reclutamento a tempo determinato di personale medico*)

L'articolo 4, al comma 3, stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Le predette disposizioni oggetto di proroga specificano che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Gli incarichi in questione devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16529, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7830, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La proroga in questione è stata disposta al fine di far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del SSN di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali, che spesso non consentono la copertura dei posti per carenza di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

aspiranti, nonché dell'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da Covid-19.

Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)

Il comma 5 dell'articolo 4 in esame estende al quadriennio 2020-2023 la disciplina transitoria che prevedeva la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022. Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19.

Il comma 5 in esame, mediante una modifica testuale all'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), estende di un anno – e pertanto al quadriennio 2020-2023 - il periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n. 3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina prevista all'articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

Nell'ordinamento vigente l'ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-*quater* del D.Lgs. 502/1992):

- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
- per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 4, comma 6 (Proroga di disposizioni in tema di ricetta elettronica)

L'articolo 4, comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Quanto ai predetti strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, si ricorda che, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato (tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria) ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica (tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica).

Riguardo alle succitate modalità di utilizzo del promemoria non cartaceo della ricetta elettronica, si ricorda che l'assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica, ad sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.

Articolo 4, commi 7 e 8 (Finanziamento indirizzato a specifiche strutture con attività prevalente in trapianti di tipo allogenico e adroterapia)

L'articolo 4, commi 7 e 8, estende a ciascun anno del biennio 2023-2024 l'accantonamento di risorse, pari a 38,5 milioni di euro a valere sul Fondo sanitario nazionale, in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell'ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell'erogazione dei LEA. I finanziamenti concernono: prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e l'adroterapia per trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Articolo 6, comma 1 (Assegni di ricerca)

L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale: - le università; - le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca; - gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

Articolo 6, comma 6 (Proroga di termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario)

L'articolo 6, al comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all'attivazione e al funzionamento di una tecnostruttura del Ministero dell'università e della ricerca finalizzata al **rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario** (Struttura tecnica di missione



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario).

Articolo 6, comma 8 (Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023)

L'articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

Articolo 9, comma 1 (Contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)

L'articolo 9, comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018 (lettera a)) e proroga fino al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (lettera b)).

La disposizione riguarda le gestioni previdenziali esclusive e i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si applicano i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, del medesimo art. 364, della L. 335/1995, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

In sostanza, la norma in esame proroga al 31 dicembre 2023, per le gestioni previdenziali esclusive, alle quali sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e tra cui rientrano anche i Fondi ex INADEL ed ex ENPAS, amministrati dall'INPS, relativi alle indennità di fine servizio (TFS/TFR), la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, differendo contemporaneamente al 31 dicembre 2018 il riferimento ai periodi di competenza delle contribuzioni stesse.

Inoltre, si prevede il differimento fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati (dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi) sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta alla Gestione separata.

L'articolo 9, comma 1, lettera a), in particolare, estende ai periodi di competenza



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

fino al 2018 la sospensione dei termini di prescrizione, a tutto il 31/12/2023, degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, modificando il comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, che considerava, in precedenza, i periodi fino al 31/12/2015 e da ultimo (ex art. 9, comma 3, del DL 228/2021) fino al 31/12/2017.

L'articolo 9, comma 1, lettera b), invece, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10 del medesimo art. 3 della l. 335/1995, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023 agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di consentire il relativo aggiornamento dell'estratto conto. In tal modo l'Istituto è legittimato ad acquisire il versamento e ad aggiornare la posizione contributiva dei lavoratori rimanendo esclusa, in assenza di tale intervento, la possibilità per l'Inps di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione ordinaria.

In conclusione, in considerazione della delicatezza delle norme su menzionate questa Federazione seguirà con particolare attenzione l'iter di conversione in legge del provvedimento in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005